



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Direttore Generale

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
PER  
IPOTESI DI ACCORDO SUL FONDO PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI AL  
PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO – ANNO 2023  
- IN SOSTITUZIONE DELL'ART. 7 – MISURE DI WELFARE INTEGRATIVO  
DIRETTE AL PERSONALE - CCI 13 MAGGIO 2021 –

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO  
DELL'ANNO PRECEDENTE

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO IV – CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA  
DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI  
DI BILANCIO

L'ipotesi di accordo illustrato non prevede spese a valere sui Fondi per la  
contrattazione integrativa e pertanto non è possibile specificare modalità di presidio  
dei vincoli e dei limiti definiti dalla normativa relativamente ai Fondi stessi.

Le risorse per l'erogazione dei sussidi sono allocate nel conto  
CO.04.01.01.02.05.01.19 Sussidi al personale tecnico amministrativo del bilancio



unico di previsione di Ateneo per l'anno 2023, per € 310.000.

Si tratta di risorse che, come precisato anche dal MEF nella circolare n. 7 dell'11 febbraio 2009, “*non costituiscono base di calcolo per la determinazione del monte salari*”, pertanto non sono riconducibili a quelle destinate al finanziamento della contrattazione integrativa. Si tratta infatti di istituti previsti dall'art. 60 comma 5 del CCNL Comparto Università del 16.10.2008, ai sensi del quale: “*Le Amministrazioni nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici*” e in linea con la previsione di cui all'art. 67 - Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica - del vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/04/2018.

A tal proposito si precisa che l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sancisce il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, secondo il quale qualsivoglia trattamento accessorio può essere erogato al personale solo se collegato ad una performance individuale o collettiva, che deve essere valutata nel rispetto di una precisa logica procedimentale che si articola nella rendicontazione del risultato conseguito, nella sua misurazione e nella conclusiva valutazione dello stesso da parte degli organismi a ciò preposti.

Le somme di cui trattasi non vengono, evidentemente, impiegate per alcun tipo di remunerazione di prestazioni lavorative e pertanto non incidono sui fondi del trattamento accessorio di cui agli artt. 63 e 65 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.

Firenze, 26 giugno 2023

f.to Il Direttore Generale  
(Dott. Marco Degli Esposti)